



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE	
NUMERO	110 DEL 22 FEB. 2013

**IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE**

TRASMESSA A:

Collegio Sindacale il **22 FEB. 2013** Controllo preventivo regionale il

OGGETTO D.G.R. 15/01/2013, N. 25 - MODALITA' APPLICATIVE E DISPOSIZIONI VINCOLANTI.

DIREZIONE PROPONENTE DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Documenti integranti il provvedimento

1)DGR 25/2012; 2) NOTA prot. n. 141252 del 20/11/2012; 3) Nota prot. 2187 del 07/01/2013, 4) nota prot. n. 144217 del 27/11/2012, 5) nota del 18/12/2012, prot. n. 154541, 6) nota del 08/02/20123, prot. n. 22032.

Numero Allegati **6**

6

RISERVATO ALL'UNITÀ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)

Centro di responsabilità €

Centro di costo €

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ OPERATIVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza

in data

22 FEB. 2013

22 FEB. 2013

Ex art. 41 - L.R.n. 39/2001 e s.m.l. e che la stessa vi rimarrà affissa per 5 gg. consecutivi

Potenza,

DATA

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Luigi Martorano

RICHIAMATA la DGR n. 25 del 15/01/2013 avente ad oggetto “*DGR n. 1953 del 22/12/2011: disposizioni vincolanti alle aziende sanitarie regionali in materia organizzativa – modifica e differimento termini*”, con la quale si è disposto:

- Il divieto per le Aziende Sanitarie del SSR di conferire gli incarichi di responsabilità delle posizioni organizzative e di coordinamento al personale di comparto del SSR;
- Il divieto di conferire e/o rinnovare al personale dirigenziale gli incarichi di responsabilità di struttura semplice e complessa in qualsiasi modo denominati, ivi compresi quelli già autorizzati precedentemente e per i quali non sia stato ancora adottato specifico provvedimento deliberativo di conferimento,
- Il divieto fino alla data del 31/12/2014, di stipulare nuovi contratti con le strutture sanitarie private autorizzate ed accreditate, successivamente all’**entrata in vigore della DGR 239/2011** e nei limiti di quanto previsto dall’**art. 23 della L.R. n. 16/2012**;
- Di ribadire, in applicazione della L.R. n. 16/2012, il blocco dei tetti di spesa da assegnare alle strutture private accreditate fino al 31/12/2014 e di precisare che le Aziende Sanitarie non possono assegnare gli eventuali risparmi di settore di cui all’**art. 7 della DGR n. 689/2007**;
- Di precisare che le Aziende Sanitarie Regionali sono tenute comunque a mettere in atto tutte le misure finalizzate a garantire, in ogni caso, la continuità nell’**erogazione delle prestazioni** e a mantenere gli standards quantitativi/qualitativi raggiunti ed a non adottare alcun atto incidente sull’**organizzazione ospedaliera e territoriale che possa prefigurare incoerenze con il piano Sanitario Regionale di cui alla DGR n. 239/2011** e nei limiti di quanto previsto dall’**art. 23 della L.R. n. 16/2012**;

PRESO ATTO che trattasi di direttive vincolanti per i Direttori Generali e, a cascata, per i dirigenti titolari dei vari procedimenti per le materie delegate di competenza;

RITENUTO dunque opportuno fornire per ciascuno dei punti di cui alla DGR n. 25/2013 le necessarie direttive interne;

RICHIAMATI:

- l’**art. 35 della L.R. 30/12/2011, n. 26** che ha previsto il divieto per le Aziende Sanitarie provinciali di conferire gli incarichi di dipartimento, aree, strutture semplici e complesse, posizioni organizzative e coordinamenti, sino all’**avvenuto adeguamento degli Atti Aziendali in conseguenza dell’approvazione dei parametri standard regionali per il conferimento degli incarichi de quibus**;
- la nota inviata al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Salute, in data 20/11/2012, prot. n. 141252, con la quale si chiedeva l’**autorizzazione, nelle more dell’adozione dei parametri standard regionali, al conferimento di nuovi e diversi incarichi di Posizione Organizzativa e di Coordinamento ad invarianza di spesa sostenuta e certificata da bilancio di esercizio alla data del 31/12/2011 e di numero di incarichi esistenti alla stessa data**;
- la nota di risposta, acquisita al protocollo generale al n. 2187 in data 07/01/2013, con la quale il Dipartimento Regionale interessato ha comunicato che “*in un quadro generale normativo, tutto orientato alla necessaria rivisitazione, in riduzione, delle strutture e degli organici delle amministrazioni del settore sanità, anche a seguito della loro ridefinizione a livello regionale*”, emerge l’**impossibilità “di consentire l’avvio di iniziative aziendali in conflitto con i futuri assetti organizzativi e di bilancio delle Aziende ed Enti del SSR”** ;

RICHIAMATO altresì il capo IV – Verifica e Valutazione dei dirigenti, dei CC.CC.NN.L. delle diverse Aree della Dirigenza ed in particolare gli articoli 28, comma 2, lett. a) e b) e comma 3 per la dirigenza medica e veterinaria e l'art. 28, comma 2, lett. a) e b) e comma 3 per la dirigenza SPTA, che disciplinano gli effetti della valutazione positiva delle attività professionali ad opera dei Collegi Tecnici;

LETTO l'art. 9, comma 32 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 che letteralmente recita "*....le pubbliche amministrazioni ... che alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli* ";

DATO ATTO che, di fatto, la norma sopra riportata ha sancito la possibilità per le pubbliche amministrazioni, alla scadenza di un incarico di conferire incarichi dirigenziali diversi e di valore economico inferiore, non necessariamente in presenza di processi di riorganizzazione in atto e soprattutto prescindendo dagli esiti della valutazione sulla professionalità e sugli obiettivi conseguiti;

RICHIAMATA, ancora, la nota circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Salute del 08/02/2013, prot. n. 26687/7202 con la quale viene esplicitato ulteriormente il divieto sia di conferire nuovi incarichi sia di rinnovare gli incarichi già conferiti che, pertanto, alla scadenza debbano intendersi ricoperti esclusivamente in regime di "*prorogatio*";

LETTI:

- l'art. 23 della L.R. n. 16/2012 contenente disposizioni in materia di riduzione della spesa sanitaria per prestazioni erogate da strutture private accreditate;
- La nota del 27/11/2012, prot. n. 144217 con la quale è stato formalizzato apposito quesito al Dipartimento Regionale Sanità in merito alle modalità applicative dell'articolo succitato;
- Il riscontro del dipartimento Regionale Sanità acquisito al protocollo generale dell'Azienda al n. 154541 in data 18/12/2012 che fornisce le indicazioni utili per una uniforme e corretta applicazione dell'articolo de quo;

RICHIAMATI:

- il D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito con modificazioni con la L. n. 122 del 30/07/2010;
- il D.L. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 L. 7/08/2012, n. 135;
- la DGR n. 317 del 24/07/2012 di approvazione del Piano regionale integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2012 – 2015 ammalarsi meno, curarsi meglio;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

Di prendere atto di quanto enunciato nelle premesse che si intende di seguito integralmente riportato e, per l'effetto, di fornire le seguenti direttive vincolanti per i Direttori di Dipartimento, di Struttura Complessa e Semplice Dipartimentale che, a vario titolo e nei limiti di propria competenza, sono titolari per delega di procedimenti amministrativi;

- 1) E' vietato conferire nuovi incarichi di titolare di Posizione Organizzativa e di Coordinamento per l'area del comparto e di Direzione di strutture, (Dipartimentali, di Unità Operativa Complessa, di Struttura Semplice Dipartimentale e di Struttura Semplice Sub Articolazione di Unità Operativa Complessa) per la Dirigenza, sino alla adozione da parte della Giunta Regionale di Basilicata degli standard di appropriatezza nazionale in tema di strutture organizzative del SSR;
- 2) Tale divieto vale anche per gli incarichi già autorizzati dalla stessa Regione e per i quali non vi sia stato uno specifico provvedimento deliberativo di conferimento;
- 3) Alla scadenza dei suddetti incarichi, i titolari dovranno essere sottoposti, comunque, a verifica e valutazione, che rimarrà agli atti del fascicolo personale e servirà per dare atto degli obiettivi conseguiti e delle attività professionali svolte da parte del titolare dell'incarico;
- 4) Alla valutazione positiva dell'incarico non consegue obbligatoriamente per l'Azienda la condizione per la conferma nell'incarico già assegnato o per il conferimento di altro della medesima tipologia di pari o maggior rilievo, potendo l'Azienda non "*confermare l'incarico e conferire al medesimo titolare un altro incarico, anche di valore economico inferiore*" o, per gli incarichi del comparto, non conferire più analogo incarico e considerare venuta meno la funzione;
- 5) Limitatamente agli incarichi di Coordinamento risulta altresì necessario precisare che quanto sopra disposto vale limitatamente agli incarichi conferiti a seguito di selezione per coloro che hanno svolto le funzioni di coordinamento successivamente alla data del 31/08/2001, in quanto per i così detti "ex caposala" vale la previsione di cui all'art.10, comma 5 del CCNL 20/09/2001;
- 6) Alla scadenza degli incarichi "*de quibus*" il titolare continuerà ad operare in regime di "*prorogatio*" salvo che non sia già stato accertato che le funzioni non sono più svolte a seguito di processi di riorganizzazione o per assorbimento in altri e diversi settori o ambiti di azione e/o competenza;
- 7) Di ribadire il divieto di stipulare fino alla data del 31/12/2014, nuovi contratti con le strutture sanitarie private autorizzate ed accreditate, precisando altresì nuovamente che all'avvenuta autorizzazione e/o accreditamento non consegue obbligatoriamente il diritto a contrattare la vendita di prestazioni con la Azienda Sanitaria territorialmente competente;
- 8) Di ribadire altresì l'inoperatività delle clausole contrattuali sui così detti risparmi di settore di cui all'art. 7 della DGR n. 689/2007;
- 9) Di invitare nuovamente i Direttori delle U.O. Cure Primarie e CEA ad applicare per l'annualità 2012 e per la corrente la riduzione rispettivamente dello 0,5% e del 1% con le modalità indicate nella nota regionale n. 154541 del 18/12/2012, allegata alla presente;


Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere notificata alle seguenti U.O.:

- Sviluppo delle Risorse Umane,
- Gestione del Personale,
- Cure Primarie e CEA

e pubblicata, a cura dell'URP, sul sito aziendale per garantire la piena e diffusa conoscenza a tutto il personale dell'ASP, a vario titolo coinvolto;

Di dichiarare altresì la presente immediatamente esecutiva atteso il valore di disposizioni vincolanti riconosciuto al dispositivo.

IL DIRETTORE SANITARIO
DR. GIUSEPPE NICOLO' CIGNO



IL DIRETTORE GENERALE
DR. MARIO MARRA



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT.SSA CRISTIANA MECCA



Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

OGGETTO D.G.R. 15/01/2013, N. 25 - MODALITA' APPLICATIVE E DISPOSIZIONI VINCOLANTI

22 FEB. 2013

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data

all'Unità Operativa Sviluppo Risorse Umane


e alle Unità Operative Gestione delle Risorse Umane

Cure Primarie

URP

CEA

L'IMPIEGATO ADDETTO



(LUIGI MARTORANO)



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

*Cotroneo all'Eni
della Maresca
dono Roccaforte
della Campagna
della Maresca
della Maresca
della Maresca*

DELIBERAZIONE N° 25

SEDUTA DEL 15 GEN. 2013

7202 - DIREZIONE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO SALUTE SICUREZZA E
SOLIDARIETA' SOCIALE
DIPARTIMENTO

OGGETTO DGR N. 1953 del 22/12/2011: DISPOSIZIONI VINCOLANTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI IN MATERIA ORGANIZZATIVA - MODIFICA E DIFFERIMENTO TERMINI.

Relatore ASSESSORE DIP.TO SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

La Giunta, riunitasi il giorno 15 GEN. 2013 alle ore *11.15* nella sede dell'Ente.

		Presente	Assente
1. Vito DE FILIPPO	Presidente	X	
2. _____			
3. Attilio MARTORANO	Componente	X	
4. Rosa MASTROSIMONE	Componente	X	
5. Vilma MAZZOCCO	Componente	X	
6. Maurizio Marcello PITTELLA	Componente	X	
7. Vincenzo Edoardo VITI	Componente	X	

Segretario: dr. Arturo AGOSTINO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 6 pagine compreso il frontespizio e di N° allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ UPB _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ UPB _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale per estratto

VISTE

la DGR n. 11/98 con cui sono stati individuati atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

la DGR n. 2903/04, la DGR n. 1148/05 e la DGR n. 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei dipartimenti regionali;

la DGR n. 2017/05 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnate;

la DGR n. 637 del 3/05/2006 e DGR n. 539 del 23/04/2008 concernente la "modifica della DGR n. 637 del 3/5/2006: disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della giunta regionale - avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi";

la DGR n. 760 del 03/05/2010 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità;

RICHIAMATI

il DLgs. n. 502/1992 e s.m.i. concernente il "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";

il DLgs. n. 165/2001 e s.m. i concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

la LR n. 39/2001 e s.m.i. concernente il "Riordino e razionalizzazione del servizio sanitario regionale";

la LR n. 12/2008 e s.m.i. concernente il "Riassetto organizzativo e territoriale del servizio sanitario regionale";

la Legge n. 191/2009 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)";

la LR n. 42 del 30/12/2009 concernente "Norme di collegamento con le disposizioni della legge per l'attuazione del nuovo Patto per la Salute 2010-2012";

la LR n. 31 del 25/10/2010 concernente "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Modifica art. 73 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42. Modifiche della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7. Modifica art. 10 legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.";

la LR n. 33 del 30/12/2010 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge finanziaria 2011";

la LR n. 34 del 30/12/2010 concernente "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013";

la LR n. 17 del 4/08/2011 concernente "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013";

LR n. 26 del 30/12/2011 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge finanziaria 2012".

la LR n. 16 del 8/08/2012 concernente "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014";

la LR n. 35 del 21/12/2012 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - legge finanziaria 2013";

VISTI

la Legge n. 191/2009 ed in particolare l'art. 2 commi 71, 72 e 73 che dettano disposizioni per le Aziende e gli Enti del SSN;

la Legge n. 111 del 15/07/2011 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 98 del 6/7/2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria ed in particolare misure per il contenimento e la riduzione della spesa per il personale del Servizio Sanitario;

il DL n. 78 del 31/05/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010 ed, in particolare, il comma 5 dell'art. 11 che prevede una riduzione del finanziamento a carico dello Stato del Servizio Sanitario Nazionale;

la Legge n. 220 del 13/12/2010 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);

la Legge n. 183 del 12/11/2011 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)";

il DL n. 95 del 6/07/2012 concernente "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135.

VISTE

la LR n. 28 del 5/04/2000 e s.m.i. concernete "Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private";

la LR n. 25 del 14/10/2008 concernete "Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private";

la LR n. 16 del 5/02/2010, concernete la modifica dell'art. 1 della LR n. 25 del 14/10/2008;

RICHIAMATE

la DGR n. 1049 del 23/06/2010 concernente "Misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa del personale delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale";

la DGR n. 239 del 23/02/2011 concernente "Disposizioni vincolanti per le Aziende Sanitarie Regionali in materia organizzativa";

la DGR n. 905 del 20/06/2011 concernente la "DGR n. 239 del 23/02/2011: disposizioni vincolanti alle aziende sanitarie regionali in materia organizzativa - modifica ed integrazione

la DGR n. 1126 del 28/07/2011 concernente "Legge 15 luglio 2011, n. 111. Disposizioni vincolanti alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in materia di contenimento della spesa del personale: integrazione alla DGR n. 905 del 20 giugno 2011";

la DGR n. 1953 del 22/12/2011 concernente "DGR n. 905 del 20/06/2011 e DGR n. 1126 del 28/07/2011: disposizioni vincolanti alle aziende sanitarie regionali in materia organizzativa - differimento termini";

la DCR n. 317 del 24/07/2012 di approvazione del "Piano regionale integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2012-2015 Ammalarsi meno, curarsi meglio";

RILEVATO

che l'obiettivo strategico del suddetto Piano è quello di elevare ulteriormente la qualità e l'appropriatezza dei servizi resi alla cittadinanza, in un quadro di riordino, anche strutturale, delle attività del Servizio Sanitario Regionale, aumentando la capacità di fornire risposte corrette e soddisfacenti ai bisogni sanitari e socio - assistenziali della popolazione, in un'ottica di razionalizzazione e di contenimento della spesa, evitando sprechi ed effettuando investimenti coerenti a tali obiettivi;

RILEVATO

che il Piano Regionale sopra citato e l'adozione degli standard di appropriatezza a livello nazionale di riferimento in tema di strutture organizzative del Servizio

Sanitario Regionale comporteranno l'adozione di nuovi Piani attuativi, la rimodulazione/rivisitazione degli Atti Aziendali, delle dotazioni organiche e dei fabbisogni del personale, a valenza triennale ed annuale, da parte delle Aziende Sanitarie;

RITENUTO

di dover disporre il divieto, per le Aziende Sanitarie del SSR di conferire gli incarichi di responsabilità delle posizioni organizzative e di coordinamento al personale del comparto del SSR, ivi compresi quelli già individuati dall'Azienda e per i quali non sia stato ancora adottato il relativo provvedimento di conferimento, sino alla fissazione, da parte della Giunta Regionale, dei criteri e dei parametri standard per l'individuazione delle posizioni organizzative e di coordinamento, e comunque fino al 31/12/2013, salvo proroga;

RITENUTO

per quanto sopra esposto, di disporre il divieto, per le Aziende Sanitarie del SSR di conferire è/o rinnovare al personale dirigenziale gli incarichi di responsabilità di struttura semplice e complessa, in qualsiasi modo denominati (Dipartimenti, Aree, U.O. Semplice, U.O. Complesse), ivi comprese quelle già autorizzate precedentemente e per le quali non sia stato ancora adottato specifico provvedimento deliberativo di conferimento, sino alla fissazione, da parte della Giunta Regionale, degli standard di appropriatezza nazionali in tema di strutture organizzative del SSR, e comunque fino al 31/12/2013, salvo proroga;

EVIDENZIATO

che, così come stabilito dall'art. 16, commi 3 e 4 della LR n. 28/00 e s.m.i., l'accreditamento non costituisce titolo per erogare prestazioni con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale in assenza di contratti stipulabili tra Aziende Sanitarie e strutture private nel rispetto e nei limiti delle risorse disponibili definite dalla Giunta Regionale;

RITENUTO

di disporre il divieto, fino alla data del 31/12/2014, per le Aziende Sanitarie di stipulare nuovi contratti con le strutture sanitarie private autorizzate ed accreditate, successivamente all'entrata in vigore della DGR n. 239/2011 e nei limiti di quanto previsto dall'art. 23 della LR n. 16/2012;

di ribadire, in applicazione della LR n. 16/2012, il blocco dei tetti di spesa da assegnare alle strutture private accreditate fino al 31/12/2014 e di precisare che le Aziende Sanitarie non possono assegnare gli eventuali risparmi di settore di cui all'art. 7 della DGR n. 689/2007;

EVIDENZIATO

che le Aziende Sanitarie Regionali sono tenute a mettere in atto tutte le misure finalizzate a garantire, in ogni caso, la continuità nell'erogazione delle prestazioni ed a mantenere gli standards quantitativi/qualitativi raggiunti ed a non adottare alcun atto incidente sull'organizzazione ospedaliera e territoriale che possa prefigurare incoerenze con il Piano Sanitario Regionale di cui alla DCR n. 317 del 24/07/2012;

VISTO

l'art. 20 della Legge regionale 8 agosto 2012, n. 16

Su proposta dell'Assessore al ramo, Ad unanimità di voti

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:


1. di dover disporre il divieto, per le Aziende Sanitarie del SSR di conferire gli incarichi di responsabilità delle posizioni organizzative e di coordinamento al personale del comparto del SSR, ivi compresi quelli già individuati dall'Azienda e per i quali non sia stato ancora adottato il relativo provvedimento di conferimento, sino alla fissazione, da parte della Giunta Regionale, dei criteri e dei parametri standard per l'individuazione delle posizioni organizzative e di coordinamento, e comunque fino al 31/12/2013, salvo proroga;

2. di disporre il divieto, per le Aziende Sanitarie del SSR di conferire e/o rinnovare al personale dirigenziale gli incarichi di responsabilità di struttura semplice e complessa, in qualsiasi modo denominati (Dipartimenti, Aree, U.O. Semplice, U.O. Complesse), ivi comprese quelle già autorizzate precedentemente e per le quali non sia stato ancora adottato specifico provvedimento deliberativo di conferimento, sino alla fissazione, da parte della Giunta Regionale, degli standard di appropriatezza nazionali in tema di strutture organizzative del SSR, e comunque fino al 31/12/2013, salvo proroga;
3. di precisare che le Aziende Sanitarie Regionali sono tenute a mettere in atto tutte le misure finalizzate a garantire, in ogni caso, la continuità nell'erogazione delle prestazioni ed a mantenere gli standards quantitativi/qualitativi raggiunti ed a non adottare alcun atto incidente sull'organizzazione ospedaliera e territoriale che possa prefigurare incoerenze con il di Piano Sanitario Regionale di cui alla DCR n. 317 del 24/07/2012;
4. di disporre il divieto, fino alla data del 31/12/2014, per le Aziende Sanitarie di stipulare nuovi contratti con le strutture sanitarie private autorizzate ed accreditate, successivamente all'entrata in vigore della DGR n. 239/2011 e nei limiti di quanto previsto dall'art. 23 della LR n. 16/2012;
5. di ribadire, in applicazione della LR n. 16/2012, il blocco dei tetti di spesa da assegnare alle strutture private accreditate fino al 31/12/2014 e di precisare che le Aziende Sanitarie non possono assegnare gli eventuali risparmi di settore di cui all'art. 7 della DGR n. 689/2007;
6. di notificare alle Aziende Sanitarie Regionali il presente provvedimento che costituisce direttiva vincolante per i Direttori Generali.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE GENERALE


(Dott. Domenico Tripaldi)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

L PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 16-1-13
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. Iuonje



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Cristiana Mecca
Tel.: 0971-310 523 / 0971-310 524
FAX: 0971-310 527
E-mail: cristiana.mecca@aspbasilicata.it

Prot. n. 141252

La presente viene inviata
esclusivamente a mezzo fax

Potenza, 20/11/2012

Al Dirigente Generale
Dipartimento Salute, Sicurezza, Solidarietà Sociale,
Servizi alla Persona ed alla Comunità
V. V. Verrastro
85100 Potenza
Fax 0971668755

OGGETTO = Art. 35 della L.R. 30/12/2011, n. 26. - Quesito.

L'art. 35 della Legge finanziaria regionale per l'anno 2012 dispone il divieto di conferire tra altri, gli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento sino alla approvazione dei nuovi atti aziendali, conseguenti all'individuazione dei parametri standard da parte della Giunta Regionale.

L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, nata dalla fusione di tre diverse Aziende, ha ereditato da quest'ultime gli incarichi di Posizione Organizzativa e di Coordinamento già in essere prima del 1° gennaio 2009, che oggi, anche a seguito dei processi di riconversione e di riorganizzazione posti in essere dalla Direzione Strategica, in alcuni casi sono ridondanti ed in altri non confacenti all'attuale assetto organizzativo.

Si registra inoltre una differenza retributiva tra i vari incarichi nei diversi ambiti che non sempre trova giustificazione nel carico di responsabilità e di procedure affidato.

Infine ma non da ultimo, sono attualmente scoperte una serie di funzioni altamente strategiche per questa Direzione che necessitano di trovare una adeguata soluzione.

Tanto premesso si chiede di conoscere se nelle more dell'adozione dei parametri standard regionali, questa Azienda può attivare le procedure per il conferimento di nuovi e diversi incarichi di Posizione Organizzativa e di Coordinamento ad invarianza di spesa sostenuta e certificata da bilancio di esercizio alla data del 31/12/2011 e di numero di incarichi esistenti alla stessa data.

In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Cristiana Mecca



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO SALUTE, SICUREZZA E
SOLIDARIETÀ SOCIALE, SERVIZI ALLA
PERSONA E ALLA COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE

Via Vincenzo Verrastro, 9 - 85100 Potenza
tel. 0971 668755 - fax 0971 668975
dg_sanita@regione.basilicata.it

Prot. n. 229516/F207

Potenza, li 27 DIC. 2012

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP/2 DIREZIONE GENERALE
07 GEN. 2013
N° 2187

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria locale ASP
POTENZA

Oggetto: Riscontro nota prot. n. 141252 del 20.11.2012. Art. 35 della L.R. 30/12/2011, n.26 – Quesito.

In data 5 dicembre 2012 è stata acquisita al protocollo dipartimentale la nota aziendale in oggetto specificata.

Con riferimento a quanto esposto nella nota che si riscontra ed alle argomentazioni ivi formulate, si ritiene utile evidenziare quanto segue.

L'art. 35 della Legge regionale 30.12.2011, n. 26, espressamente finalizzato al "contenimento della spesa per il personale del SSR e all'ottimizzazione dei modelli organizzativi aziendali" attuativi della L.R. n. 12/2008, com'è noto, dispone, nelle more dell'approvazione dei nuovi atti aziendali conseguenti all'applicazione dei parametri standard regionali, il divieto di conferimento degli incarichi di responsabilità delle posizioni organizzative e di coordinamento.

Sempre per le finalità sopra esplicitate, con Legge n. 135/2012 (conversione del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95, concernente misure finalizzate alla riduzione della spesa nelle pubbliche amministrazioni) è stata prevista, inoltre, la necessità di provvedere nelle singole Regioni ad una rimodulazione organizzativa delle strutture sanitarie con conseguente nuova definizione degli organici, dirigenziali e del personale del comparto, delle aziende sanitarie.

In questo generale quadro normativo, tutto orientato alla necessaria rivisitazione, in riduzione, delle strutture e degli organici delle amministrazioni del settore sanità, anche a seguito della loro ridefinizione a livello regionale, pertanto, non è possibile consentire l'avvio di iniziative aziendali in conflitto con i futuri assetti organizzativi e di bilancio della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

IL DIRIGENTE GENERALE
DR. DOMENICO TRIPALDI


Domenico Tripaldi



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Ufficio Amministrativo
Via S. Maria Maddalena
85100 Potenza (PZ) - 0971-310521
0971-310527
E-mail: assistenza@aspspbasilicata.it

Prot. n. 144217



Potenza, 27/11/2012

Al Dirigente Generale
Dipartimento Salute, Sicurezza, Solidarietà Sociale,
Servizi alla Persona ed alla Comunità
V. V. Verrastro
85100 Potenza
Fax 0971668755

OGGETTO = Art. 23 L.R. 8/08/2012, n. 16. Modalità applicative. - Quesito.

Si chiede a codesto spettabile Dipartimento Regionale di fornire indicazioni operative univoche in merito alle modalità applicative dell'art. 23 della L.R. n. 16/2012.

Infatti se l'art. 1 dell'articolo in questione prevede il blocco dei tetti di spesa e dei relativi volumi assegnati dalle aziende alle strutture private accreditate, da una lettura dei successivi commi sembrerebbe che in realtà è la spesa complessivamente consuntivata nell'anno 2011 dalla singola struttura a determinare l'unico limite invalicabile.

In particolar modo si chiede di conoscere se per i contratti scaduti ed in corso di rinnovo, le riduzioni percentuali annuali previste dall'art. 23 in oggetto, dovranno essere applicate sull'importo dell'ultimo contratto stipulato con la struttura o sull'importo liquidato, come recita letteralmente la norma, ben sapendo che in alcuni casi e specificatamente per le prestazioni ex art. 26 L. 833/1978, quest'ultimo è notevolmente superiore all'importo contrattualizzato per la ben nota presenza di prestazioni c.d. "extra budget".

Si chiede infine di sapere se le prestazioni eccedenti i tetti di spesa programmati, per le quali il comma 5 ha previsto la regressione tariffaria del 20% possono essere rese nel limite del liquidato dell'anno 2011 al netto delle riduzioni percentuali imposte dal comma 4.

In attesa di ricevere un cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Cristiana Mecca



Potenza, 17 DIC. 2012

Protocollo: 224975/7202

→
**Al Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria
Locale di Potenza – ASP**
Via Torraca, 2
85100 Potenza

**Al Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria
Locale di Matera – ASM**
Via Montescaglioso, 20
75100 Matera

21 DIC 2012
*firmato il 18/12/2012
dalla n. 184541*

Oggetto: Art. 23, commi 3 e 4 della Legge Regionale n. 16/2012 – modalità applicative.

Per una uniforme e corretta applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 23 della LR 16/2012, si precisa che per gli anni 2012, 2013 e 2014, è necessario calcolare rispettivamente lo 0,5%, 1% e 2% della spesa consuntivata dell'anno 2011 alle strutture private autorizzate, che è al netto della mobilità attiva e, per l'assistenza ex art. 26 legge 833/78, è comprensiva degli extra-budget. I valori economici determinati vanno detratti dai tetti di spesa assegnati alle singole strutture che sono bloccati fino al 31/12/2014 (cfr. comma 1).

Relativamente all'anno in corso, le aziende sanitarie locali dovranno effettuare il conguaglio, sulla base degli abbattimenti sopra definiti, sulla mensilità di dicembre e dovranno rispettare l'importo massimo definito nella delega sottoscritta per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78.

Si sottolinea che, con l'entrata in vigore della legge in oggetto, il tetto assegnato alle strutture eroganti prestazioni ex art. 26 legge 833/78 è regionale e quindi include le prestazioni in mobilità infraregionale, pertanto l'importo massimo regionale dovuto per effetto della delega, relativamente all'anno 2012, è pari agli 8/12 del valore in essa previsto.

Per quanto sopra, le Aziende Sanitarie dovranno adeguare i contratti sulla base dei tetti così calcolati.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE GENERALE
(dott. Domenico Tripaldi)

Domenico Tripaldi

*DR. ...
...
...
...*

 <p>REGIONE BASILICATA</p>	<p>DIPARTIMENTO SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' <i>Il Dirigente Generale</i></p>	<p>Viale Vincenzo Verrastro, 9 85100 Potenza (PZ) tel. 0971.668755/885 fax 0971.668975 dg_sanita@regione.basilicata.it</p>
--	---	--

Potenza, **08 FEB. 2013**Prot. N. **26687/7202**

*Dr. Helen
Am. Berardi
Copia a m.
di*

<p>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP/2 Direzione Generale</p>
<p>08 FEB. 2013</p>
<p>N° <u>22032</u> ✓</p>

Al Direttore Generale
Az. San. ASP di Potenza
Dott. Mario Marra
Fax 0971/310587

Al Direttore Generale
Az. San. ASM di Matera
Dott. Rocco Maglietta
Fax
0835/253651

Al Direttore Generale
Az. Osp. Reg. San Carlo di
Potenza
Avv. Giampiero Maruggi
Fax 0971/615812

Al Direttore Generale
IRCCS CROB di Rionero in
Vulture
Dott. Pasquale F. Amendola
Fax 0972/723509

Oggetto: D.G.R. 15/1/2013 n. 25 – Modalità applicative.

In riferimento alla deliberazione di cui all'oggetto recante "DGR n. 1953/2011: disposizioni vincolanti alle aziende sanitarie regionali in materia organizzativa. Modifica e differimento termini", la presente è per chiarire quanto segue.

Il divieto di cui al punto 1 del dispositivo della citata deliberazione, relativo al personale del comparto, e quello di cui al punto 2, relativo al personale dirigenziale, va interpretato nel senso che per entrambe le fattispecie opera il divieto sia di conferire nuovi incarichi sia di rinnovare incarichi già conferiti.

Da tale interpretazione discende che alla scadenza dell'incarico esso debba intendersi ricoperto dal suo titolare esclusivamente in regime di *prorogatio*.

Si rimette al prudente apprezzamento della singola Azienda Sanitaria, nel rispetto di quanto previsto nei rispettivi atti aziendali, ogni valutazione circa l'opportunità di avvalersi della possibilità di mantenere in essere l'incarico in regime di *prorogatio* ovvero di considerarlo cessato alla data di scadenza.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Domenico TRIPALDI

